

Allegato "A" all'atto N. 55943 Rep. N. 39690 Racc.

S.P.IM. - S.p.A.

STATUTO SOCIALE

"in house"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA,

OGGETTO SOCIALE, DOMICILIO

Articolo 1 - Denominazione

1.1 È costituita una Società per Azioni denominata "Società per il Patrimonio Immobiliare - S.P.Im. - S.p.A." (in forma abbreviata, di seguito la "Società") per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci.

1.2 La società opera secondo il modello dell'"*in house providing*" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.lgs. n. 175/2016 e del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese ove la Società è iscritta.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione - laddove consentito dalle disposizioni di legge - o l'Amministratore unico può trasferire la sede nell'ambito del Comune di Genova, ed istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti in Italia.

2.3. Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere, in Italia, sedi secondarie, filiali e succursali.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2063 e potrà essere prorogata una o più volte.

3.2 La Società potrà essere sciolta anticipatamente, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci.

3.3 La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1 La Società, nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art.4, comma 2 e dall' art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, ha quale oggetto sociale l'attività edilizia ed in particolare la costruzione, l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura sia propri che degli Enti Soci; la gestione e/o l'affitto di detti immobili; l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e tutte le operazioni connesse e relative con questo oggetto.

4.2. Le attività rientranti nell'oggetto sociale come sopra individuato saranno affidate dagli enti soci alla Società quale propria società in house, sottoposta all'esercizio del controllo analogo.

4.3. Lo svolgimento delle predette attività comporterà in

particolare - senza che ciò abbia carattere esaustivo:

a) l'attività edilizia ed in particolare la costruzione, l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura; la gestione e/o l'affitto di immobili; l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e tutte le operazioni connesse e relative con questo oggetto;

b) la partecipazione a trattative private e pubbliche, licitazioni, gare ed appalti per gli Enti Soci;

c) la promozione e la realizzazione della costruzione ed il successivo mantenimento di una struttura immobiliare, dotata di servizi ed impiantistica, destinata ad ospitare la sede di un mercato generale ortofrutticolo all'ingrosso nel Comune di Genova, circoscrizione 5 Valpolcevera, quartiere 6, Bolzaneto, il tutto nel rispetto delle disposizioni e delle finalità di cui alla Legge Regione Liguria n. 1/2007 e successive modifiche e/o integrazioni. Per lo svolgimento della predetta attività la società potrà stipulare contratti di locazione e altri contratti aventi quale finalità quella di consentire l'utilizzo, anche frazionato, degli spazi e delle strutture che costituiscono il complesso del mercato generale ortofrutticolo.

4.4. La Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, a questo fine, nei limiti consentiti dal modello

dell' "in house providing" e di quanto stabilito dalla legislazione vigente, potrà:

a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ritenute utili o necessarie;

b) assumere direttamente o indirettamente partecipazioni in Società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e cedere interessenze e partecipazioni, previa deliberazione del Consiglio Comunale per il Comune di Genova, nonché dei competenti Organi degli altri enti partecipanti;

c) compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, attiva e passiva, comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale;

d) contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi, prestare e richiedere garanzie, rilasciare e richiedere fidejussioni, concedere ipoteche sui beni sociali, anche senza corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale;

4.5. Nell'esercizio delle proprie attività, la società avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, deve attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

4.6. La Società è vincolata ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci

che esercitano il controllo analogo. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 5 - Domicilio

5.1 Il domicilio dei soci, dell'Amministratore unico, dei Consiglieri di Amministrazione, dei sindaci e dei revisori, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 102.391.900,00 (centoduemilioni trecentonovantunomila novecento virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 132.373 (centotrentaduemila trecentosettantatre) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 773,51 (settecentosettantatre virgola cinquantuno) ciascuna.

L'assemblea straordinaria del 30 luglio 2021 a fronte del conferimento in natura degli edifici immediatamente interferenti con l'abbattimento del Ponte Morandi ha deliberato l'emissione di numero 1 (un') azione priva di valore nominale senza aumento del capitale sociale, ma mediante costituzione di apposita

riserva patrimoniale da appostarsi in bilancio sotto la voce

"Riserva SAN GIORGIO".

6.2 La maggioranza del capitale sociale dovrà essere detenuta in misura complessiva non inferiore al 75% (settantacinque per cento) dal Comune di Genova. Eventuale aumenti di capitale dovranno essere deliberati ed attuati nel rispetto della suddetta previsione.

6.3 Non è permessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, come previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016.

6.4 Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimento di beni in natura e di crediti.

6.5 Nel caso di riduzione volontaria del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2445 del codice civile, da deliberarsi con una maggioranza pari ad almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, il rimborso del capitale al socio/soci potrà avvenire in tutto o in parte mediante assegnazione di beni in natura.

Articolo 7 - Azioni

7.1 Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.2 La qualità di socio comporta l'adesione allo Statuto so-

ciale.

7.3 Fermo quanto previsto all'articolo 6.2 che precede, la Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto dei limiti di legge.

7.4 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti e nel rispetto della normativa vigente. I soci in ritardo nei versamenti sono tenuti al pagamento di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto incrementato dell'1%.

Articolo 8 - Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari determinandone le condizioni di collocamento a norma e con le modalità di legge. La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 9 - Trasferimento delle azioni, Prelazione, Gradimento

9.1. Trasferimento delle azioni.

9.1.1. Nei limiti di quanto stabilito agli artt.1, 4 e 6, il presente articolo 9 si applica a qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della Società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del passaggio a terzi della proprietà

o nuda proprietà di azioni o di diritti reali, pegno o usufrutto, su azioni, obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione e strumenti finanziari (il "Trasferimento delle Azioni").

9.1.2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.2, i soci pubblici potranno liberamente effettuare un Trasferimento delle Azioni, in esenzione dei vincoli previsti nei successivi articoli 9.2. e 9.3. e alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, tra cui la previa delibera del Consiglio Comunale e dei competenti Organi deliberanti degli enti pubblici partecipanti - ad altri enti pubblici o a società *in house* o in controllo analogo congiunto controllate dallo stesso Comune di Genova o dagli altri soci pubblici.

9.1.3. L'efficacia dei Trasferimenti delle Azioni nei confronti della Società è in ogni caso subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel Libro dei soci, iscrizioni che l'Organo Amministrativo effettuerà dopo avere verificato che il trasferimento è avvenuto nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

9.2. Prelazione.

9.2.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9.2.3 che segue, in qualunque caso di trasferimento delle Azioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie Azioni alle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri soci secondo la procedura precisata all'articolo 9.2.2.

9.2.2. Procedura.

9.2.2.1 Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il socio dovrà inviare agli altri soci nonché, in copia, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico ed al Presidente del Collegio Sindacale, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC nella quale venga specificato: il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi offerenti, il numero di azioni, diritti di opzione e qualsiasi altro strumento finanziario convertibile in azioni ovvero che dia diritto a sottoscrivere azioni che si intende trasferire, il prezzo e tutte le ulteriori condizioni di Trasferimento delle Azioni.

9.2.2.2 I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o PEC di cui all'articolo 9.2.2.1., darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC indirizzata all'offerente e per cono-

scenza agli altri soci, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico e al Presidente del Collegio Sindacale. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Azioni offerte in vendita, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1

9.2.2.3 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le Azioni sono ad essi attribuite in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.2.2.4 Qualora nessun socio eserciti - nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi - il diritto di prelazione, le Azioni saranno liberamente trasferibili, salvo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 9.3, purché a condizioni non differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 9.2.2.1. Ove, tuttavia, il socio non trasferisca le proprie azioni entro 6 mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il Trasferimento delle Azioni al terzo, esso, in caso di successivo Trasferimento delle Azioni, deve nuovamente offrirle in prelazione ai sensi dei precedenti commi.

9.2.2.5 E' fatto divieto cedere azioni a soggetti privati ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge ed a condi-

zione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata, previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

9.3 Gradimento.

9.3.1 Nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 4 e 6 del presente statuto, qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9.2., in caso di Trasferimento delle Azioni diverso da quello previsto dall'art. 9.1.2. che precede, è richiesto il preventivo gradimento dell'Organo Amministrativo.

9.3.2 Il gradimento potrà essere negato allorché l'avente diritto dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga, o possa porsi in contrasto, con il perseguimento dell'oggetto sociale od in antitesi con la qualificazione di società in house ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore.

9.2.3 L'Organo Amministrativo provvederà a deliberare il gradimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9.2.2.2. in caso di mancato esercizio della prelazione.

9.4 Recesso.

9.4.1 Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno

concorso all'approvazione delle delibere riguardanti l'introduzione la rimozione o la modificazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 10 - Assemblea e Diritto di Voto

10.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi della legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio del Comune di Genova.

10.2. L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che esibiscano i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea. In ogni caso hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti titolari di azioni nominative che abbiano depositato le azioni con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

10.3. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della Società, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 c.c. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e il diritto di voto in Assemblea, anche per delega.

Articolo 11 - Presidenza, Segreteria, Verbale

1.1.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'amministratore presente più anziano d'età, oppure da altro intervenuto all'Assemblea designato dall'Assemblea stessa a maggioranza.

1.1.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra gli azionisti e fra i Sindaci effettivi.

1.1.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Articolo 12 - Convocazione

12.1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da recapitarsi ai soci almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'assemblea contenente l'indicazione della data, ora, luogo di convocazione

e ordine del giorno, (la "Lettera di Convocazione"). Nella stessa Lettera di Convocazione deve essere fissato il giorno della seconda adunanza da tenersi, qualora la prima vada deserta, a non oltre 30 (trenta) giorni dalla medesima.

12.2. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto dei quorum stabiliti nelle successive disposizioni e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12.1.

12.3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto, e partecipi all'assemblea l'Amministratore unico ovvero la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, nonché la maggioranza dell'organo di controllo.

12.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazio-

ne.

12.5. L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

12.6. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente ed il Segretario.

Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

13.1 L'Assemblea ordinaria, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli enti pubblici al servizio dei quali la Società opera, delibera sulle materie previste dall'art. 2364 c.c. e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza assembleare.

13.2 Sono inoltre soggetti alla preventiva autorizzazione

dell'Assemblea i seguenti atti di competenza dell'Organo Ammi-

nistrativo:

- approvazione dei piani programmatici, del budget di eser-

cizio e degli investimenti di cui alla Relazione Previsio-

nale Aziendale di cui all'art. 26;

- approvazione degli indirizzi generali in materia di orga-

nizzazione e di assunzione di personale, della pianta or-

ganica ed in materia di appalti e concessioni;

- stipula di mutui ed operazioni di finanziamento;

- acquisizione di beni e servizi per importi superiori a Eu-

ro 1.500.000=, non compresi nei piani di intervento di cui

al presente articolo;

- acquisto ed alienazione di partecipazioni;

- acquisto e cessioni di aziende e/o rami d'azienda;

- convenzioni ed accordi con Enti locali e loro associazioni

per l'erogazione di servizi ricompresi nell'oggetto socia-

le;

13.3 L'Organo Amministrativo, qualora intenda adottare deli-

berazioni di cui al punto precedente, convoca l'Assemblea,

trasmettendo la relativa proposta di deliberazione agli Enti

pubblici soci almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data

di prima convocazione dell'Assemblea.

13.4 La proposta dovrà essere corredata dal parere del Colle-

gio Sindacale, ove necessario, e da relazione illustrativa,

onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte degli Enti soci.

Articolo 14 - Assemblea Straordinaria

14.1 L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

14.2 L'Assemblea straordinaria delibera, oltre che sugli argomenti di cui all'art. 2365 primo comma c.c., sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447bis e seguenti c.c.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 15 - Composizione e Poteri

15.1. La Società è amministrata da un Amministratore unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza normativa, da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) membri o (5) membri, compreso il Presidente, secondo quanto determinato dall'assemblea ordinaria e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche riguardanti le società a partecipazione pubblica.

15.2 Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione da parte dell'assemblea: (i) dell'Amministratore Unico, qualora sia adottata tale forma di amministrazione (ii) della totalità degli amministratori, nel caso in cui il Comune sia propieta-

rio del 100% del capitale; (iii) della maggioranza degli amministratori nel caso in cui il Comune detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale.

15.3 I restanti amministratori sono nominati dall'assemblea, nella quale - a questo fine soltanto - il Comune di Genova non avrà diritto di voto, e dovranno essere scelti tra persone designate dagli azionisti di minoranza.

15.4 L'Amministratore Unico od il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società.

15.5 Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione tra i consiglieri nominati dal Comune di Genova ai sensi dell'art. 2449 c.c..

15.6 L'Amministratore Unico o i consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

15.7. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio cesserà e il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2386 u.c. c.c., convocherà d'urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori di competenza dell'assemblea e il Comune dovrà provvedere ex art. 2449 c.c. alla nomina degli amministratori di propria competenza. Analogamente si provvederà in caso in cui per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore unico.

15.8. *Compiti dell'Organo Amministrativo*

15.8.1 Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci ai sensi degli artt. 26, 27 e 31 del presente Statuto e di quanto previsto all'art. 13, l'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione della Società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea, fermo restando l'esercizio del controllo analogo da parte di tutti i Soci da esercitarsi con le modalità di cui al presente statuto.

15.9. Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251.

15.10. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. qualora siano dipendenti di una società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsti per legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione di questa disposizione non possono derivare aumenti della spesa

complessiva per i compensi degli amministratori.

Articolo 16 -Deleghe

16.1 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vice Presidente. Tale incarico può essere conferito esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un solo amministratore scelto tra i membri nominati dal Comune di Genova, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può non essere membro del Consiglio stesso; delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascriversi nel libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

16.3 L'Organo Amministrativo può nominare un direttore generale determinandone competenze e poteri.

16.4. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme di legge in tema di società. La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Articolo 17 - Convocazione e Presidenza

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, su convocazione del Presidente ovvero a seguito di richiesta di uno dei suoi componenti

oppure quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.

17.2 La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata a.r. o telegramma o PEC da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta anche per telefax, spedito almeno un giorno prima. Alla comunicazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti gli Amministratori.

17.3 In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci.

17.4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera te-

nuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove deve trovarsi anche il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

17.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza, dal consigliere più anziano d'età.

Articolo 18- Deliberazioni

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica a condizione che sia presente la maggioranza dei componenti nominati dal Comune di Genova.

18.2 Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

Art. 19 Compensi e rimborso spese

19.1 L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni della normativa vigente.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi dell'Amministratore Delegato, sentito il parere del Collegio Sindacale.

19.3 Ai componenti dell'organo amministrativo e

all'Amministratore unico spetta altresì il rimborso delle
spese documentate sostenute per ragioni di ufficio.

19.4 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o
premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento
dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine manda-
to agli amministratori.

Articolo 20 Rappresentanza legale

20.1 La rappresentanza legale della Società in giudizio
e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio
di Amministrazione e, nei limiti della delega,
all'Amministratore Delegato. In caso di impedimento
del Presidente, la rappresentanza legale della Società
spetta al vice Presidente, se nominato, e, in caso di
impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere più
anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi so-
stituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza
o dell'impedimento di quest'ultimo. Qualora sia nomi-
nato un Amministratore unico la rappresentanza legale
della Società spetta a quest'ultimo.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21 - Composizione e Nomina

21.1 Il Comune di Genova ha il potere di nomina e di revoca
diretta, ex art. 2449 c.c., senza necessità di approvazione

da parte dell'assemblea: (i) di 3 sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario del 100% del capitale della società; (ii) di due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di un sindaco supplente, nel caso in cui il Comune di Genova sia proprietario di una quota del capitale della società inferiore al 100%. In questo caso, il secondo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sono nominati dall'assemblea, nella quale - a questo fine soltanto - il Comune non avrà diritto di voto. La scelta dei sindaci da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251.

21.2 L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai membri del Collegio Sindacale.

21.3 I componenti del collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 22 Poteri del Collegio Sindacale

22.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla socie-

tà, e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei

conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

L'Assemblea può affidare tale attività ad un Revisore contabi-

le o ad una Società di revisione legale iscritta nell'apposito

registro.

TITOLO VI

BILANCIO E RELAZIONI- CONTROLLO ANALOGO

Articolo 23 Esercizio Sociale

23.1. Gli esercizi sociali si aprono il 1° (primo) gennaio e

si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2 Alla chiusura di ogni esercizio, l'Amministratore unico

o il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di eser-

cizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 24 Ripartizione degli Utili

24.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripar-

titi nel modo e nell'ordine seguente:

a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) è

assegnata alla riserva legale fino al limite di legge,

b) il residuo è ripartito secondo la destinazione deli-

berata dell'Assemblea.

24.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse

designate dall'Assemblea ed entro il termine che viene annual-

mente fissato dall'organo stesso.

24.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno

in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della

Società.

Articolo 25 - Relazione Previsionale Annuale

25.1 L'Organo Amministrativo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predispone ed invia ai Soci la Relazione Previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione delle attività affidate dagli Enti pubblici soci ed all'art. 30 lettera d).

25.2 La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di *performances* attese e organizzative di validità triennale;

b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;

c) il *budget* annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);

d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possano compromettere l'integrità del patrimonio e

la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate o che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi;

e) il piano annuale delle assunzioni (da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente) per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo delle società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni *ad personam*, *fringe benefits* e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa al personale, al loro reclutamento e all'eventuale conferimento di incarichi ai dipendenti;

f) il piano annuale degli acquisti.

25.3 La Relazione Previsionale annuale è corredata da un parere espresso dal Collegio sindacale.

25.4 Fermo quanto sopra, il Comune di Genova esercita il controllo mediante l'apposita struttura designata dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova.

25.5 Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo, la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale e previsione annuale secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di pro-

grammazione finanziaria del Comune di Genova e degli altri soci pubblici e nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento sui controlli delle Società Partecipate dal Comune di Genova, che si considera espressamente richiamato nel presente Statuto.

Articolo 26 - Approvazione della relazione Previsionale Aziendale

26.1 L'assemblea dei soci, in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con le maggioranze di legge, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo Amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

26.2 L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

Articolo 27 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari

27.1 Successivamente alla conclusione del primo semestre di ciascun anno, l'Organo Amministrativo trasmette al Comune di

Genova ed agli altri soci pubblici una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché i Soci assumano le eventuali azioni correttive.

27.2 La relazione all'uopo predisposta dall'Organo Amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con le finalità di controllo strategico.

Articolo 28 - Principali obblighi di informazione e segnalazione

28.1 Il presidente del collegio sindacale invia all'azionista, Comune di Genova ed agli altri soci pubblici almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

28.2 Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 25, 27, 28 e 29 del presente Statuto al fine di garantire all'azionista Comune di Genova ed agli altri soci pubblici i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 29 - Relazione finale sullo stato di attuazione degli

indirizzi e degli obiettivi strategici

29.1 Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obblighi strategici assegnati dal Comune di Genova e dagli altri soci e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.

Articolo 30 - Controllo analogo

30.1 Gli Enti soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative nelle seguenti forme e modalità:

- mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 26 per l'approvazione, in prima convocazione, della Relazione Previsionale da parte dell'assemblea dei soci;
- tramite l'esame e l'approvazione in Assemblea della relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici di cui all'art. 27;
- mediante le decisioni riservate all'assemblea dei soci ai sensi dei precedenti artt. 13 e 26;
- mediante la definizione unilaterale dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art. 4, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particolare detti disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizio-

ni del presente statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione con le Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.

30.2 La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative:

- comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente socio, al cui servizio la Società opera;
- trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci, in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno; particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della società ai fini dell'esercizio del controllo da parte di soci sullo stesso;
- il progetto di bilancio è corredato dalla Relazione sul governo societario di cui all'art. 19;
- trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilan-

cio corredato dalla Relazione sul governo societario, dalle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

30.3 In ogni caso, gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.

Articolo 31- Relazione sul governo societario

(vedi art. 6 del Testo Unico Società Partecipate)

31.1 La società nella Relazione annuale sul governo societario evidenzia, in conformità alla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti e degli strumenti di governo societario adottati o della ragione della loro non adozione. Tale relazione dovrà essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio

31.2 La società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- conformità dell'attività societaria alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in mate-

ria di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

- controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa;

- codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

- programmi di responsabilità sociale dell'impresa in conformità alle raccomandazioni dell'unione europea.

31.3 La relazione annuale sul governo societario da conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

31.4 La relazione è presentata dall'organo amministrativo all'assemblea dei soci per la sua approvazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Società in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 33 - Foro competente

Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra i soci attinente all'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto è quello di Genova.

Firmato: Stefano Franciolini

Piero Biglia di Saronno Notaio (Sigillo del Notaio)